

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA



ISTITUTO COMPRENSIVO ADELE ZARA

A.S. 2016-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADELE ZARA”
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado
Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688 - fax 0415639182
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.gov.it
Cod. Scuola VEIC86900T _____ Cod. Fisc 90164470271



Premessa

La normativa di riferimento dell’Organo di Garanzia è il DPR 249 del 1998 art.5 comma 2 e il D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Composizione

L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- n. 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto, di cui a rotazione uno svolge il compito di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia (incompatibilità), lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

Compiti

L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola.

E’ ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all’Organo di Garanzia entro dieci giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare.

L’Organo di garanzia si riunisce dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico che:

- in via ordinaria, deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione;
- in caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O. G. anche con un solo giorno di anticipo.

Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori.

Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, esse sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico. L'esito sarà citato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia:

- è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza, in quanto membro o collaboratore dell'Organo stesso;
- non può assumere, individualmente, alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo e comunque per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.

Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

Durata

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte, ad esempio per la componente genitori nel momento in cui il figlio accede alla scuola secondaria di 2° grado, per la componente insegnanti in caso di trasferimento ad altro Istituto, pensionamento, ecc.

Norme finali

Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei

docenti, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.